

**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.****Titolo I
OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI
DI FOGNATURA E DEPURAZIONE****Art. 1***Oggetto del regolamento*

In adempimento a quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 ed in attuazione degli artt. 12, comma I° n. 2); 13 comma I° n. 2) lettera b) e 14, comma I°, della legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento ha per oggetto:

a) il procedimento di autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo che recapitano nelle pubbliche fognature;

b) il controllo degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti produttivi i cui scarichi siano assimilabili a civili, allacciati alla pubblica fognatura, sia per quanto attiene la verifica dei limiti di accettabilità imposti dall'autorizzazione allo scarico che per quanto attiene la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, nonché il rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque;

c) il controllo sugli scarichi di ogni tipo al fine degli accertamenti tariffari;

d) le norme tecniche generali di allacciamento alla pubblica fognatura;

e) la disciplina del conferimento di liquami autotrasportati;

f) la gestione amministrativa dell'utenza.

Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti, relativi alla stessa materia, che cessano pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

Art. 2*Scopo del regolamento*

Il presente regolamento ha lo scopo di:

1) stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano nelle pubbliche fognature così come definite dall'art. 5 della legge regionale n. 27/86 e s.m.i., e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale;

2) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;

3) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi terminali sia delle pubbliche fognature che per le immissioni in pubblica fognatura di scarichi di insediamenti produttivi, previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della legge regionale n. 27/86 e s.m.i..

Titolo II**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 3***Definizioni*

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono formulate le definizioni di cui ai seguenti punti:

1) acque bianche: per acque bianche si intendono le acque meteoriche;

2) acque nere: acque reflue domestiche o acque reflue industriali o il miscuglio di esse;

3) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

4) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

5) pubblica fognatura: complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere e ad allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque bianche e quelle nere provenienti dalle attività umane;

6) canalizzazione interna di un edificio: convoglia le acque reflue dall'interno delle mura e dal suolo di proprietà privata alla canalizzazione esterna. Convenzionalmente termina con un pozzetto d'ispezione finale;

7) canalizzazione esterna di un edificio: opere necessarie per l'allacciamento al collettore pubblico, dal pozzetto di ispezione, in fregio alle facciate degli stabili prospicienti le pubbliche vie, sino al collettore stradale.

Ai fini dell'individuazione delle diverse tipologie di scarico in relazione alle norme, si distinguono:

a) scarico di insediamento civile: scarico proveniente da uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata ed adibita a civile abitazione, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali;

b) scarico di insediamento produttivo assimilabile a civile: scarico proveniente da uno o più edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa nonché attività commerciali i cui scarichi terminali rientrino nei limiti di accettabilità imposti dalla tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86, i rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della tabella A annessa alla legge n. 319/76;

c) scarico di insediamento produttivo: scarico proveniente da uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente attività di produzione di beni.

La qualità degli scarichi di cui al punto b) deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

Art. 4

Pubblicità

Copia del presente regolamento verrà depositata presso l'Ufficio tecnico comunale per la consultazione da parte dei cittadini che ne facciano richiesta.

Ogni cittadino può richiedere copia del presente regolamento all'Ufficio tecnico comunale, previo versamento della somma stabilita dall'Amministrazione comunale.

Art. 5

Obbligo di allacciamento in pubblica fognatura

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature. Gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati alle stesse, secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento. Tale adempimento dovrà essere effettuato da parte dell'utenza entro un anno dalla notifica che verrà trasmessa, con provvedimento apposito, da parte dell'autorità comunale.

L'autorità comunale potrà imporre tempi più brevi, qualora esistano fondati motivi di ordine sanitario e/o ambientale.

I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, entro il termine di sessanta giorni, dall'avvenuto allaccio fognario, a loro cura e spese, alla disattivazione ed alla bonifica di pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento esistenti.

Il comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche o di altri eventuali sistemi di smaltimento o per ragioni igienico-sanitarie, lo giudicasse necessario.

L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria sempre che sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente.

Presso l'Ufficio tecnico comunale viene tenuta, a libera visione del pubblico una idonea ricognizione della rete fognaria in funzione.

Il sindaco è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, alle fognature corrispondenti, laddove esistenti.

Le suddette modalità si applicano anche nel caso di attivazione di nuovi collettori fognari.

In caso di inadempienza, le opere saranno eseguite dal comune a spese del proprietario.

Art. 6

Sversamento delle acque bianche e nere

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere è vietata la loro immissione nella fognatura non corrispondente.

Nelle zone servite da pubblica fognatura bianca o mista è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

Art. 7

Allacciamento con sollevamento

Quando è tecnicamente impossibile sversare i reflui in pubblica fognatura per gravità, i titolari degli scarichi sono tenuti ad installare impianti meccanici di sollevamento, presentando all'autorità comunale idonea documentazione dalla quale si evinca l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della pompa nonché i dispositivi di emergenza.

Art. 8

Smaltimenti provvisori di acque reflue provenienti da insediamenti abitativi

L'Organo competente potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, consentire l'uso di sistemi particolari di scarico sul suolo o in corpi idrici superficiali, solo ed esclusivamente se verrà constatata l'impossibilità di scaricare nella rete fognante o nel caso in cui l'U.T.C. ritenga il condotto della pubblica fognatura fronteggiante l'immobile inadatto, dal punto di vista idraulico, a ricevere le acque reflue o parte di esse.

Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità di quanto previsto dall'allegato 5 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nel caso di scarichi sul suolo, o nel rispetto dei limiti tabellari imposti dalla legge n. 319/76 nel caso di recapito in acque superficiali. Decaduti i motivi di eccezionalità il Sindaco imporrà l'obbligo di modificare il sistema di smaltimento.

Art. 9

Autorizzazioni allo scarico provvisorie per cantieri di lavoro

Al fine di evitare l'inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali l'organo competente potrà consentire lo sversamento in pubblica fognatura, laddove presente dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro. Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili

in via definitiva dai costruendi stabili.

La richiesta di autorizzazione allo scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità (giornaliera) dello scarico.

L'immissione provvisoria sarà soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale proporzionalmente alla qualità e alla quantità del refluo nonché alla durata temporale dello scarico.

Art. 10

Servitù fognaria

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del codice civile. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione dei reflui nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano ritenute idonee allo scopo dall'U.T.C. In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere sottoposti all'esame dell'U.T.C. e approvati dall'organo preposto.

Nel caso di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione.

Art. 11

Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura mediante tubazioni distinte separate da tutte le altre. Dovranno inoltre, essere dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul suolo privato e l'altro sul suolo pubblico immediatamente all'esterno de proprietà privata, idonei alle ispezioni ed al campionamento dei reflui e di eventuali sedimenti.

Art. 12

Scarichi vietati

E' vietato immettere in pubblica fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette nonché gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, che sviluppino gas o vapori tossici, che possano provocare depositi ed ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letame, scarti di macellazione, di cucina di lavorazione della frutta e verdura) o aderire alle pareti. L'organo competente provvederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che violassero il disposto del presente articolo. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni saranno a carico del contravventore.

Titolo III
PROCEDURE- DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
E RELATIVA DISCIPLINA

Art. 13

Necessità dell'autorizzazione

Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 della legge regionale n 27/86 e s. m. i.. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente competente al controllo.

Art. 14

Organo competente

L'Organo del Comune competente al rilascio dell'autorizzazione é il Dirigente del Settore di competenza (L. n.127 del 15/05/97 così come recepita dalla L.R. n.23 del 7/09/98).

Art. 15

Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi esistenti

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già recapitano in pubblica fognatura si intendono tacitamente autorizzati purché rispettino quanto previsto dal presente regolamento. L'U.T.C. si riserva di accertare l'efficienza dell'allacciamento e di richiedere specifica documentazione.

Art. 16

*Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi
e produttivi assimilabili a civili esistenti*

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che, all'entrata in vigore del presente regolamento, recapitano in pubblica fognatura senza autorizzazione o con autorizzazione provvisoria tacita, devono entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento richiedere l'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dallo stesso.

Art. 17

Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi nuovi

I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi sono tenuti a richiedere l'autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi. La richiesta deve essere presentata all'autorità comunale contestualmente alla richiesta di concessione edilizia. L'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allaccio nella pubblica fognatura.

Art. 18

*Autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi
e produttivi assimilabili a civili nuovi*

Le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, ad insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, dovranno essere rilasciate in conformità a quanto disposto dalla circolare assessoriale n. 5790/U del 13 marzo 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.25 del 13 maggio 1995).

Art. 19

Validità delle autorizzazioni allo scarico

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente verranno rilasciate in forma provvisoria e solo dopo l'accertamento analitico dello scarico in forma definitiva.

Le suddette autorizzazioni hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.

Le richieste di rinnovo devono essere presentate sei mesi prima della scadenza della precedente autorizzazione e devono essere accompagnate dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché dell'indicazione della -presunta quantità di acqua da prelevare nell'anno solare.

Al rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, sono soggetti anche gli insediamenti produttivi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I titolari degli insediamenti, civili, assimilabili a civili o produttivi, allacciati alla pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, o ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente nei modi previsti dal presente regolamento.

Art. 20

Oneri di istruttoria

Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda da parte dell'U.T.C., secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono a carico del richiedente.

Il Dirigente determina, in via provvisoria, la somma che il chiederente è tenuto a versare a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda, e provvede, completata l'istruttoria, alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Art. 21

Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

Alle richieste di autorizzazione allo scarico, di cui agli articoli precedenti, dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato:

- 1) pianta generale della proprietà in scala 1:500;
- 2) pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea, dall'immobile al punto di immissione, dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la pendenza, le bocche, i pozzetti d'ispezione, i sifoni e i dettagli relativi all'immissione nella fogna stradale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- 3) sezione longitudinale, in scala 1:100, dell'allaccio fognario dal pozzetto posto a base delle colonne discendenti fino alla pubblica fognatura;
- 4) pianta e sezioni, in scala adeguata, dei dettagli relativi all'immissione in pubblica fognatura;
- 5) sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
- 6) disegni dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sollevamento, di cui all'articolo 7 del presente regolamento, qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere;

7) relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento a disegni di cui ai punti precedenti.

Nella relazione verranno fornite le indicazioni seguenti:

- a) area complessiva della proprietà;
- b) superfici permeabili e impermeabili;
- c) numero, superficie e cubatura dei piani compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
- d) tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti all'Amministrazione comunale;
- e) limitatamente agli insediamenti produttivi la tipologia dello scarico e le caratteristiche chimico fisiche e batteriologiche di esso (eseguite da specifico laboratorio autorizzato o presunte in sede progettuale per i nuovi insediamenti produttivi) nonché relazione tecnica sul ciclo lavorativo e relativo progetto;
- f) la fonte di approvvigionamento idrico;
- g) la quantità di acqua scaricata;
- h) progetto dell'eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione;
- i) scheda tecnica (allegato 2 del presente regolamento);
- 8) quietanza relativa al pagamento delle somme stabilite dall'Amministrazione comunale delle somme stabilite per i diritti di rilascio e di istruttoria e che in sede di prima attuazione è fissata in €. 300.000.

Il comune si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi in scala maggiore, rilievi e documentazione di vario tipo ed eventuali ulteriori indagini anche dopo l'avvenuta autorizzazione allo scarico.

Art. 22

Diniego dell'autorizzazione per insediamenti produttivi o produttivi assimilati a civili

L'autorizzazione allo scarico potrà essere negata:

- a) per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento degli scarichi;
- b) per acque reflue non conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento e riportati nell'allegato 6;
- c) per realizzazione di opere non conformi ai progetti approvati e/o alle prescrizioni date.

Art. 23

Revoca dell'autorizzazione allo scarico

L'organo competente può, in ogni momento revocare l'autorizzazione allo scarico, qualora si riscontrassero superamenti dei limiti di accettabilità previsti dal presente regolamento e riportati nell'autorizzazione allo scarico, oppure per accertate violazioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 24

Corretto e razionale uso dell'acqua

I titolari degli insediamenti produttivi e produttivi assimilati a civili che intendano recapitare i propri scarichi in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare fin dall'attivazione dello scarico, oltre ai limiti fissati dal successivo titolo IV, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui allegato 2 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nonché la normativa integrativa e di attuazione, di cui al punto d) dell'art. 2 della legge n.

319/76 e sue modifiche ed integrazioni, emanata dalla Regione.

In particolare essi dovranno:

a)-attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi. eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;

b)-limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;

c)-limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;

d)-controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami adottati allo scarico; nella progettazione dovrà essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno predisporci adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di una accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione. Nei complessi produttivi esistenti, già allacciati alla pubblica fognatura, l'adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà essere attuato progressivamente e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 25

Obbligo di installazione del contatore

Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio l'ente gestore procederà all'applicazione del sigillo di controllo.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

L'Ente gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente. La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente gestore guasti o blocchi.

Il Dirigente potrà prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi. Le spese di installazione e gestione sono a carico dei titolari dello scarico.

art. 26

Accertamenti e controlli

Al fine di verificare le disposizioni del presente regolamento e/o le prescrizioni inserite nelle autorizzazioni allo scarico nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 2 del presente regolamento, l'organo preposto e/o l'ente gestore del servizio può predisporre, avvalendosi degli organi di controllo, campagne di indagini sugli scarichi degli insediamenti produttivi e produttivi a civili.

Titolo IV
LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI

Art. 27

Scarichi di insediamenti civili abitativi

Gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi sono sempre ammessi in pubblica fognatura senza che sia necessario alcun pretrattamento.

Art. 28

Scarichi di insediamenti produttivi assimilabili a civili

Sono assimilabili a civili e quindi accettati in pubblica fognatura senza alcun trattamento. gli scarichi di insediamenti produttivi che rientrino nei limiti stabiliti dalla tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86 e s. m. i., e ne abbiano portate compatibili come precisato al precedente art. 22. lett. a). La qualità degli scarichi di cui al precedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedano trattamenti.

Art. 29

Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria

Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie siano essi assimilabili a civili o no. devono essere sottoposti prima della loro immissione in pubblica fognatura, a trattamenti di disinfezione.

Art. 30

Scarichi di insediamenti produttivi

I reflui provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi in pubblica fognatura solo se sono conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla tabella 2 allegata alla legge Regionale n. 27/86 e per i parametri ivi non previsti, a quelli della tabella C allegata alla legge n. 319/76 e sue modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente o l'ente gestore del servizio di deputazione potranno imporre, motivandoli, limiti più restrittivi, oppure limitare lo scarico a quantità che siano compatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità dell'impianto di depurazione comunale o consortile.

Art. 31

Impianti di pretrattamento

Il Dirigente o l'ente gestore del servizio, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre agli insediamenti di cui agli artt. 28, 29 e 30 del presente regolamento, con provvedimento motivato, l'installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica fognatura.

Gli impianti di pretrattamento degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli insediamenti produttivi devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata all'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione. La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con l'ente

gestore dei servizi di fognatura e depurazione.

Art. 32

Divieto di diluizione degli scarichi parziali e terminali

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo. E' in ogni caso vietato diluire gli scarichi parziali con acque di lavaggio, di raffreddamento o con acque prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

Titolo V

MODALITÀ' TECNICHE- DI ALLACCIAMENTO

Art. 33

Generalità

Il presente titolo regola gli allacciamenti degli scarichi alla pubblica fognatura, nonché le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i singoli utenti.

Art. 34

Scarichi provenienti da ogni tipo di insediamento

I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura dovranno essere sempre autorizzati dal Dirigente di competenza e dovranno essere eseguiti sotto il diretto controllo dell'U.T.C.

Tutti gli interventi su opere fognarie, da eseguirsi in sede stradale o in qualsiasi altro spazio pubblico, sia di costruzione che di manutenzione sono compiuti dal comune. Il sindaco può autorizzare il privato ad effettuare l'intervento sotto il controllo dell'U.T.C.

Il diametro della condotta privata non dovrà eccedere il diametro degli imbrocchi predisposti o in ogni caso dovrà essere indicato dall'U.T.C. in assenza di tali imbrocchi.

Nel caso di realizzazione o di ripristino di fognature stradali il comune provvederà alle opere in sede stradale per la costruzione o il rifacimento degli allacci privati non idonei. Gli oneri derivanti da tali lavori sono a carico dell'utente.

Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo gli schemi definiti dal comune.

Art. 35

Prescrizioni tecniche

Gli scarichi di acque nere di edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla fognatura stradale, salvo casi eccezionali. Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque nere dovranno venire collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto, a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro proprietà privata.

Un altro pozzetto, per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento, verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede.

Art. 36

Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili insistenti lungo le

strade private. Queste verranno considerate, ai fini delle acque bianche, come cortili comuni agli stessi.

Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, anche ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione nella pubblica fognatura, sempre sino al margine della pubblica via o in prossimità della condotta principale.

Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica.

L'Amministrazione comunale può costruire direttamente sia il collettore che gli allacciamenti, qualora gli interessati non provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.

Art. 37

Scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'affluente.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato. I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee.

L'ente gestore delle fognature può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento in questo caso ciascun titolare degli scarichi dovrà munirsi di apposito pozzetto di ispezione prima della confluenza degli scarichi stessi.

Art. 38

Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti di allacciamento inclusi, sono di proprietà comunale mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà privata.

Il comune, a spese del titolare dello scarico, realizza e modifica l'allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico, e ne cura la manutenzione.

Titolo IV

CONFERIMENTO DI LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI

Art. 39

Conferimenti ammessi

L'allontanamento mediante mezzi mobili di liquami provenienti da insediamenti abitativi può essere ammesso purché vengano rispettate le norme del presente regolamento e ferme restando le modalità di cui al titolo IV della legge regionale n. 27/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Con le stesse modalità può essere ammesso l'allontanamento di reflui provenienti da insediamenti produttivi classificati non pericolosi e compresi nell'allegato 'D' del decreto legislativo 5 Febbraio-1997, n.22, purché rispettino i limiti imposti dalla tabella 2 allegata alla legge regionale n. 27/86 e per i parametri in essa non previsti, quelli della tabella C allegata alla legge n. 319/76.

Art. 40

Luogo destinato al ricevimento dello scarico

Lo scarico dei liquami di cui al primo comma del precedente articolo potrà essere effettuato direttamente all'impianto di depurazione centralizzato, laddove esistente e funzionante, oppure in tombini appositamente predisposti ed indicati dal Comune con autorizzazione del dirigente.

Tali tombini dovranno essere dotati di lucchetto e tubo di accompagnamento.

L'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione, al fine di garantire il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte ad effettuare lo scarico.

Lo scarico dovrà avvenire in presenza di personale incaricato dall'ente gestore del servizio che potrà, ove lo ritenesse necessario effettuare indagini analitiche finalizzate alla verifica della qualità del refluo trasportato.

I reflui provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, potranno essere conferiti ad impianti di depurazione, solo dopo il parere favorevole dell'ente gestore del servizio di depurazione e previa verifica analitica del rispetto dei limiti imposti dalla tabella 2 della legge regionale n. 27/86 e per i parametri in essa non previsti, di quelli della tabella C allegata alla legge n. 319/76.

L'ente gestore del servizio potrà imporre, se necessario, limiti più restrittivi.

Art. 41

Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto

Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.

In particolare sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del liquame.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale, igienico-sanitaria e ambientale, nonché il sindaco competente per territorio.

La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Art. 42

Autorizzazioni e controlli analitici

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'autorizzazione allo scarico, di reflui provenienti da insediamenti abitativi e da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, mediante autobotte o autoespurgo attraverso pozzetti appositamente attrezzati o agli impianti di depurazione espressamente autorizzati al ricevimento di tali reflui, è subordinata ai pareri favorevoli degli enti gestori dei servizi di fognatura e depurazione previo accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali-quantitative del liquame stesso. Copia di tale autorizzazione verrà tempestivamente trasmessa agli organi preposti alla vigilanza e al controllo individuati dall'art. 41 della legge regionale n. 27/86.

Il Dirigente ha la facoltà di far sottoporre, in qualsiasi momento, il liquame autotrasportato ad accertamenti chimico-fisici e batteriologici al fine di verificare se il liquame corrisponde a quello per cui si è rilasciata l'autorizzazione. Se tale corrispondenza non sussistesse il sindaco o il personale a tal uopo autorizzato ha la facoltà di far sospendere le operazioni di scarico.

Titolo VII

SCARICHI CONTENENTI UNA O PIÙ' SOSTANZE DI CUI ALL'ELENCO I DELL'ALLEGATO A DEL DECRETO LEGISLATIVO N.133/92 e s.m.i.

Art. 43.

Richiesta di autorizzazione allo scarico

Le utenze i cui scarichi contengano una o più sostanze di cui all'elenco I dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92 del 27/01/1992 e s. m. i., devono fare specifica istanza di autorizzazione allo scarico all'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Art. 44

Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione allo scarico

L'istanza di autorizzazione allo scarico di cui all'articolo precedente dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista all'art. 21 del presente regolamento, da una relazione tecnica dalla quale si evinca:

a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'elenco I dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92 e s. m. i., ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per numero massimo di giorni lavorativi;

b) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;

c) eventuale sistema di misurazione del flusso;

d) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;

e) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Il comune determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. Il comune stesso, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Art. 45

Rilascio di autorizzazione allo scarico per reflui contenenti sostanze di cui all'elenco I dell'allegato A del Decreto Legislativo n.133/92 e s.m.i.

a) Nuovi impianti

L'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia l'autorizzazione allo scarico prescrivendo norme di emissione conformi ai valori limite stabiliti nell'allegato B del decreto legislativo n. 133/92 e s.m.i. , secondo quanto prescritto dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo.

Per le sostanze comprese nell'elenco I dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92 e s. m. i. , per le quali non risultino ancora stabiliti i valori limite nell'allegato B dello stesso, l'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia l'autorizzazione in conformità ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella A della legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

b) *Impianti esistenti*

Per gli scarichi di insediamenti produttivi esistenti contenenti sostanze di cui al decreto legislativo n. 152/99 e s. m. i., e per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione, la domanda di autorizzazione, ai sensi del precedente art. 43, dovrà essere presentata all'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Nel caso in cui siano superati i valori limite previsti dal decreto legislativo n. 152/99 e s. m. i., fermo l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 10 maggio 1976. n. 319 e sue modifiche ed integrazioni ed in particolare dei limiti, di accettabilità della tabella A ad essa allegata, dovrà essere trasmesso contestualmente alla domanda di autorizzazione allo scarico, un progetto di adeguamento che definisca le modificazioni che l'utente intenda realizzare nei processi produttivi e negli impianti di abbattimento degli inquinanti ed il tempo necessario per ricondurre lo scarico entro i valori limite.

L'organo competente rilascia l'autorizzazione entro otto mesi dalla presentazione della domanda, in ogni caso, decorsi gli otto mesi senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione, il titolare dello scarico è obbligato a porre in essere le modificazioni indicate nel progetto di adeguamento per il raggiungimento dei valori limite indicati nel decreto legislativo n. 152/99 e s. m. i., con i tempi e i modi ivi previsti e ne dà comunicazione all'autorità competente. L'autorità competente prescrive i tempi per l'adeguamento dell'impianto e l'eventuale installazione degli strumenti per il controllo automatico degli scarichi.

L'organo competente, se rilascia l'autorizzazione allo scarico oltre il termine previsto, è tenuto a far salve le opere e i lavori già eseguiti dal titolare dello scarico in esecuzione del progetto di adeguamento.

Art. 46

Revoca dell'autorizzazione allo scarico

L'autorità competente al rilascio ordina la sospensione dello scarico se non sono rispettati i tempi e i modi di adeguamento ai valori limite indicati nell'autorizzazione, ovvero nel progetto predisposto dal titolare dello scarico, e constatata l'esecuzione, revoca la sospensione ovvero in difetto di adeguamento, vieta lo scarico.

Art. 47

Autorizzazione in conformità ai piani di risanamento.

Per le sostanze di cui all'elenco II dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92 e s. m. i., l'organo competente rilascia l'autorizzazione per i nuovi stabilimenti in conformità con i limiti previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/76 e successive modificazioni.

Successivamente all'adozione dei piani di risanamento previsti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 133/92, e s. m. i., l'organo competente rilascia l'autorizzazione in conformità con le prescrizioni previste nei piani stessi per tutte le sostanze del citato allegato A.

Per tutto quanto non specificato nel presente titolo VII si rimanda al decreto legislativo n. 152/99 e s. m. i.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 48

Tariffa

Nelle more della definizione del servizio idrico integrato e dell'attivazione dei servizi

dell'Autorità d'ambito la tariffa del servizio di fognatura e depurazione è determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento, di esercizio e di gestione secondo il principio del recupero dei costi.

Ciò premesso, tenuto conto che allo stato, nel territorio del comune di Fiumefreddo, le utenze del servizio idrico corrispondono un canone forfettario annuo prescindendo, quindi, dall'effettivo consumo e che quindi non risulta determinabile il volume dell'acqua scaricata da ogni singolo utente, la ripartizione dei sopradetti costi deve essere effettuata in via forfettaria e di pari importo fra tutti gli utenti ricadenti in aree dotate del servizio di fognatura.

Il sopradetto criterio è escluso per le grandi strutture commerciali ed industriali la cui tariffa va determinata sulla base di un fattore moltiplicatore individuato nell'unità di misura della superficie di pavimento pari a mq. 150.

Sicché l'importo, come indicato nel prospetto predisposto dall'UTC, per costi di investimento, di esercizio e di gestione dovrà essere ripartito tra le utenze del servizio idrico in base ai sopradetti criteri.

Art. 49

*Sanzioni e contenzioso 69 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43*

Per l'omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applicano le soprattasse previste dalla normativa vigente.

Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la relativa decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 50

Canone dovuto per il conferimento di reflui mediante mezzi mobili provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili.

Per il servizio di fognatura e depurazione, relativamente al conferimento di reflui mediante mezzi mobili è dovuto un canone commisurato alla qualità e quantità dei liquami conferiti.

La tariffa verrà calcolata con le stesse modalità di cui all'art. 48 del presente regolamento.

Titolo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art. 52

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'affissione per quindici giorni consecutivi all'albo comunale.

LIMITI DI ACCETTABILITÀ PER SCARICHI
DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN PUBBLICA FOGNATURA'

Parametri	Concentrazioni
Metalli e non metalli tossici totali	3 mg/l
Arsenico come AS	0,5 mg/l
Bario come Ba	20 mg/l
Cadmio come Cd	0,02 mg/l
Cromo III come Cr	2 mg/l
Cromo VI come Cr	0,2 mg/l
Mercurio come Hg	0,00.5 mg/l
Nichel come Ni	2 mg/l
Piombo come Pb	0,2 mg/l
Rame come Cu	0,1 mg/l
Selenio come Se	0,03 mg/l
Stagno come Sn	10 mg/l
Zinco come Zn	0,5 mg/l
Fenoli come C ₆ H ₅ Oh	0,5 mg/l
Solventi organici aromatici totali	0,2 mg/l
Solventi organici azotati totali	0,1 mg/l
Solventi clorurati totali	1 mg/l
Pesticidi Clorurati	0,05 mg/l
Pesticidi fosforati	0,1 mg/l
Oli minerali	5 mg/l
Cianuri totali come CN	1 mg/l
Floruri come F	12 mg/l
Aldeidi come H-CHO	2 mg/l
Alluminio come Al	2 mg/l
Ferro come Fe	4 mg/l
Manganese come Mn	4 mg/l
Solfuri come H ₂ S	2 mg/l
Solfiti come SO ₃	2 mg/l
Boro come B	4 mg/l
Cloro attivo come Cl ₂	0,2 mg/l

I rimanenti parametri devono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge 319/76 e successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni dai consorzi e dagli Enti che provvedono alla gestione del pubblico servizio.

TABELLA 8 ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE n.27/86
 LIMITI PER L'ASSIMILABILITA'
 DEGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
 A QUELLI DI INSEDIAMENTI CIVILI

Parametri	Concentrazioni
pH	
Temperatura	30°C
Solidi sospesi	totali 400
BODS	300
COD	600
Max CODIBODS	2.5
Azoto totale come N	50
Azoto ammoniacate come M	30
Fosforo totale come P	15
Boro come B	3 m
Tensioattivi come MBAS	10 MI
Grani e oli vegetali ed animali	100

I rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della tabella A annessa alla legge n. 319/76